



Professio iuris e unità della successione nel regolamento UE n. 650/2012: la Corte di giustizia fa un passo indietro

Giulia Demontis*

SOMMARIO: 1. Introduzione: la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 ottobre 2023 (causa C-21/22). – 2. La prima questione. – 3. La seconda questione: operatività dell'articolo 75 del regolamento UE n. 650/2012. – 4. Le riflessioni dell'Avvocato generale Campos Sánchez-Bordona. – 5. Unità della successione: un principio soccombente. – 6. Considerazioni conclusive.

1. *Introduzione: la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 ottobre 2023 (causa C-21/22)*

Con la sentenza del 12 ottobre 2023 la Corte di giustizia ha avuto occasione di pronunciarsi su alcune interessanti questioni di interpretazione delle norme del regolamento UE n. 650/2012, il c.d. regolamento successioni.

L'intervento della Corte prende le mosse dall'esperimento del rinvio pregiudiziale di interpretazione ai sensi dell'articolo 267 TFUE

* Dottoranda di ricerca in diritto dell'Unione europea presso l'Università di Genova.

da parte di un giudice nazionale polacco di prima istanza, ovvero il Tribunale regionale di Opole in Polonia¹.

I fatti di causa che hanno dato origine al dubbio interpretativo vedono come protagonisti da un lato la signora OP², cittadina ucraina residente in Polonia, e dall'altro il coadiutore del notaio Justyna Gawlica³.

Sinteticamente, la signora OP desiderava formulare le sue ultime volontà per testamento pubblico⁴ in forma notarile (in questo caso davanti al coadiutore del notaio), e precisamente, era intenzione della

¹ La competenza pregiudiziale della Corte costituisce una peculiare competenza giurisdizionale a carattere non contenzioso grazie alla quale i giudici nazionali possono sottoporre alla Corte tanto questioni di interpretazione quanto questioni di validità del diritto dell'Unione. In particolare, per quanto concerne il rinvio pregiudiziale di interpretazione, la decisione è di natura dichiarativa ma produce effetti obbligatori per il giudice del rinvio; tuttavia il principio di diritto enunciato nella decisione produce effetti *erga omnes*, ossia vincola qualunque soggetto chiamato ad interpretare ed applicare la disposizione in questione. Sul punto si veda, *ex plurimis*, R. ADAM, A. TIZZANO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, Torino, 2020; L. DANIELE, *Diritto dell'Unione europea*, Milano, 2018.

² Gli atti della causa e la sentenza della Corte utilizzano queste iniziali per identificare la signora protagonista della vicenda.

³ Come in Italia, il *Notariusze* è un pubblico ufficiale al quale lo Stato affida il potere di attribuire pubblica fede agli atti che stipula e di garantire la sicurezza delle operazioni che si svolgono alla sua presenza, tutelando, in egual misura, gli interessi di tutti i contraenti a prescindere da chi gli abbia conferito l'incarico. Esattamente come in Italia, anche in Polonia è contemplata la figura del notaio coadiutore, ovvero del sostituto del notaio, figura introdotta nella legislazione polacca dalla legge del 13 giugno 2013 che ha modificato la legge notarile del 14 febbraio 1991. Tale soggetto può svolgere la funzione di coadiutore ai sensi dell'articolo 76 della legge notarile polacca, ove abbia superato positivamente l'esame notarile, prestato giuramento e sia iscritto all'elenco dei rappresentanti dei notai di un determinato distretto notarile. Nella prassi, come in Italia, tali soggetti svolgono tali funzioni in attesa della assegnazione definitiva della sede notarile. Fonte: sito web della Camera dei Notai di Danzica, reperibile al link: gdin.pl/izba-notarialna-w-gdanskuzastepcy-notarialni/.

Il rinvio pregiudiziale in oggetto, peraltro, in un primissimo momento aveva suscitato anche una interessante questione processualistica, essendo stato proposto direttamente dal coadiutore del notaio, e non da un giudice nazionale. La Corte quindi in un primo momento dichiarò la manifesta irricevibilità della domanda per carenza di legittimazione da parte del coadiutore a sollevare la questione, in quanto non titolare della qualità di «giurisdizione» ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Per approfondimenti sulla questione si veda: Corte giust. ord. 1° settembre 2021, C-387/20, *OKR*.

⁴ Nella traduzione della sentenza proposta dalla Corte si parla di “testamento autentico”; tuttavia poiché nel nostro ordinamento interno non viene utilizzata tale dicitura, per una maggiore semplicità ed intelligibilità del presente contributo si utilizzerà il termine tecnico che si sarebbe utilizzato nell'ordinamento interno, ossia la dicitura civilistica di “testamento pubblico” (art 603 c.c.).

testatrice, dal momento che la sua successione sembrava presentare indubbi elementi di internazionalità, poiché ella era titolare di beni immobili anche in Polonia⁵, effettuare espressamente la scelta della legge applicabile alla sua successione (c.d. *professio iuris* testamentaria).

Con tale scelta la signora avrebbe inteso individuare la legge dello Stato dell'Ucraina, di cui possedeva la cittadinanza al momento della scelta, proprio come consente l'articolo 22 del regolamento successioni⁶.

Tuttavia il coadiutore esprimeva il proprio dissenso rifiutandosi di ricevere la *professio iuris* così delineata adducendo in primo luogo l'inapplicabilità del regolamento successioni alla testatrice in quanto cittadina di uno Stato terzo, ed in secondo luogo l'impossibilità di esprimere la scelta della legge applicabile nel caso concreto in virtù della presenza di un accordo bilaterale conclusosi tra Polonia ed Ucraina circa la legge applicabile alle successioni che presentano elementi di internazionalità tra i due Stati, accordo conclusosi ben prima dell'entrata in vigore del regolamento successioni.

Instaurata la causa davanti al Tribunale di Opole, il giudice di prime cure ha ritenuto di dover sollevare una duplice questione interpretativa sulle norme del regolamento.

In particolare, una prima questione concerne l'interpretazione dell'articolo 22 del regolamento concernente la *professio iuris* e segnatamente la possibilità di effettuare la scelta della legge applicabile alla successione anche da parte di un cittadino di uno Stato terzo, seppur residente in uno Stato membro.

⁵ Nello specifico, la testatrice risultava titolare di due immobili, in comproprietà con terzi, siti in territorio polacco.

⁶ «Articolo 22 - Scelta di legge. 1. Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. 2. La scelta di legge deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione. 3. La validità sostanziale dell'atto con cui è stata fatta la scelta di legge è disciplinata dalla legge scelta. 4. La modifica o la revoca della scelta di legge devono soddisfare le condizioni di forma previste per la modifica o la revoca di una disposizione a causa di morte».

La seconda questione, di maggior interesse e rilievo pratico, se non altro per la portata della decisione resa, riguarda invece l'interpretazione dell'articolo 75 del regolamento successioni nella parte in cui «non pregiudica» l'applicazione di trattati bilaterali precedentemente conclusi da uno Stato membro con altri Stati terzi. Tale norma infatti, alla stregua di quanto accade con il meccanismo delle “clausole di compatibilità o coordinamento”, stabilisce una regola di priorità a favore dell'applicazione di un trattato internazionale bilaterale preesistente, che nel caso di specie era proprio l'Accordo tra Repubblica di Polonia e Ucraina del 24 maggio 1993 «sull'assistenza legale e le relazioni giuridiche in materia civile e penale»⁷.

Oggetto di indagine della pronuncia della Corte di giustizia è quindi il regolamento successioni, ossia il regolamento n. 650/2012, del quale si anticipano in questa sede alcune caratteristiche fondamentali, ai fini di una migliore comprensione della questione posta all'attenzione della Corte.

Il regolamento successioni costituisce un insieme integrale ed organico di norme di diritto internazionale privato, con la rilevante novità della creazione del certificato successorio europeo, al fine di facilitare in tutti gli Stati membri, soprattutto quelli dove sono situati i beni caduti in successione, il riconoscimento tanto dei diritti degli eredi e dei legatari, determinati dalla legge applicabile alla successione, quanto dei poteri delle persone che agiscono in qualità di amministratori o esecutori della successione⁸.

Un'altra importante caratteristica è costituita dalla applicazione “universale” del regolamento, in quanto, ai sensi dell'articolo 20 del medesimo, si deve applicare la legge determinata dalle norme del regolamento anche quando questa è la legge di uno Stato terzo, andando così il regolamento a sostituire integralmente le vigenti norme del diritto degli Stati membri (per l'Italia, la legge n. 218/1995).

⁷ Si può già anticipare, come è stato rilevato anche dall'Avvocato generale, che tale Accordo internazionale si inserisce in un quadro geopolitico del tutto peculiare e delicato: l'Ucraina aveva da poco tempo proclamato la propria indipendenza dalla Russia, e la Polonia fu il primo Stato a riconoscere lo Stato dell'Ucraina. Da quel momento iniziarono una serie di iniziative di collaborazione internazionale tra i due Paesi, delle quali l'Accordo che viene in rilievo nel caso di specie è solo un esempio.

⁸ Sul certificato successorio europeo: F. MAOLI, *Il certificato successorio europeo tra regolamento (UE) n. 650/2012 e diritto interno*, Napoli, 2021.

Parimenti significativa è la scelta operata dal regolamento n. 650/2012 circa il criterio di collegamento principe adottato in tema di successioni, ossia quello della residenza abituale del defunto al momento della morte, come sancito dall'articolo 21 primo comma del regolamento. Solo in seconda battuta, ove risultino collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello cui la legge sarebbe applicabile ai sensi dell'articolo 21 primo comma, è la legge di quest'ultimo Stato quella applicabile alla intera successione.

Il regolamento offre poi la possibilità di effettuare la c.d. *professio iuris* ai sensi dell'articolo 22, indicando quale legge applicabile all'intera successione quella dello Stato del quale il *de cuius* possiede la cittadinanza al momento della morte o della scelta (il criterio della cittadinanza, peraltro, era proprio quello individuato dal legislatore italiano nella legge n. 218/1995)⁹. Una volta individuata la legge applicabile alla successione, mediante l'utilizzo dei criteri di collegamento indicati dal regolamento o grazie alla scelta della legge applicabile, essa regola l'intera successione in ogni suo aspetto: tale è il risultato del principio di universalità cui è improntato il regolamento, testimoniato in particolare dal disposto dell'articolo 23.

Tornando alla questione posta all'attenzione della Corte di giustizia, si può già anticipare che essa, dopo aver agevolmente risolto la prima questione pregiudiziale, affermando che è sufficiente la residenza in uno Stato membro ai fini della legittimazione alla *professio iuris*, si dedica maggiormente alla seconda, dichiarando che la presenza del trattato bilaterale impedisce alla testatrice di effettuare nel caso di specie una valida *professio iuris* testamentaria in favore della legge ucraina. Di conseguenza, la successione avrebbe dovuto essere regolata, con riferimento ai beni situati in Polonia, esclusivamente dalla legge dello Stato polacco, ossia dalla *lex rei sitae. Rebus sic stantibus*, pertanto, la signora OP non avrebbe potuto effettuare una scelta quanto alla legge applicabile, non essendo tale facoltà contemplata nell'accordo bilaterale, la cui applicazione non deve essere pregiudicata grazie all'articolo 75 del regolamento successioni.

⁹ Più in generale, sui criteri di collegamento nel diritto internazionale privato: F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale e obbligazioni*, Milano, 2022.

2. *La prima questione*

La prima questione, riguardante il campo di applicazione soggettivo del regolamento successioni, viene risolta in pochi passaggi nella sentenza della Corte, dal momento che il problema sollevato non presentava particolari difficoltà, essendovi peraltro in dottrina¹⁰ un orientamento consolidato a riguardo, ma soprattutto essendo la risposta già desumibile da una lettura coordinata e sistematica delle disposizioni del regolamento.

La risposta alla domanda del giudice di Opole (e quindi del coadiutore), ovvero se un cittadino di uno Stato terzo, seppur residente in uno Stato membro, possa effettuare la scelta della legge applicabile alla propria successione ai sensi dell'articolo 22 del regolamento, è infatti positiva. Un cittadino di uno Stato terzo residente in uno Stato membro può a tutti gli effetti operare la scelta della legge applicabile alla propria successione ai sensi dell'articolo 22 del regolamento, proprio perché il regolamento successioni ha una applicazione estesa a qualunque soggetto che risieda in uno Stato membro dell'Unione europea, indipendentemente dalla cittadinanza.

Brevemente, le argomentazioni tradizionalmente utilizzate in dottrina e riprese anche dalla Corte sono riassumibili come segue.

In primo luogo, la lettura combinata dell'articolo 20 del regolamento, nella parte in cui prevede espressamente che la legge designata si applichi anche quando sia la legge di uno Stato terzo, con l'articolo 22 circa i presupposti della scelta della legge applicabile. Infatti, da un lato, poiché il testatore può scegliere quale *lex successionis* la legge dello Stato di cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte, e dall'altro, poiché tale legge può essere

¹⁰ Sul campo di applicazione del regolamento 650/2012: P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato delle successioni mortis causa*, Milano, 2013; A. BONOMI, P. WAUTELET, *Il regolamento europeo delle successioni. Commentario al Reg. UE 650/2012 applicabile dal 17 agosto 2015*, Milano, 2015; D. GIRARDI, *Il Regolamento UE n. 650/2012 e la legge applicabile alla successione*, in *Federnotizie*, 12 ottobre 2018; E. CALÒ, M. T. BATTISTA, D. MURITANO, *Le successioni nel diritto internazionale privato dell'Unione europea – Regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012 – Lineamenti teorici e casi pratici*, Napoli, 2019; J. RE, *Pianificazione successoria e diritto internazionale privato*, Milano, 2020.

quella di uno Stato terzo, è evidente che anche il cittadino di uno Stato terzo può effettuare una valida *professio iuris* ai sensi del regolamento. Se così non fosse, non troverebbe applicazione la disposizione di cui all'articolo 22 nella parte in cui la legge scelta può essere quella dello Stato di cittadinanza del testatore al momento della scelta¹¹.

Inoltre, dalla lettera dell'articolo 22 del regolamento, riferendosi genericamente a qualsiasi "persona", si desume la portata generale della norma, a prescindere dalla cittadinanza¹².

Peraltro la tecnica legislativa consistente nell'evitare di riferirsi al "cittadino", prediligendo invece terminologie più generali slegate dal concetto di cittadinanza, è utilizzata dal legislatore europeo in altri frangenti, nell'ottica armonica che anima il sistema di diritto dell'Unione europea. Si pensi ad esempio, al regolamento UE n. 1103/2016 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, il quale all'articolo 22 riguardante la scelta della legge applicabile si riferisce direttamente ai "coniugi o nubendi", conferendo ai medesimi la facoltà di scegliere la legge dello Stato (anche eventualmente terzo) di cittadinanza di uno dei coniugi¹³.

Infine, anche il considerando n. 38 del regolamento successioni si riferisce genericamente a qualsiasi "cittadino" e non specificatamente ai soli cittadini dell'Unione¹⁴.

In conclusione, la Corte di giustizia invita il giudice del rinvio ad una rilettura sistematica del regolamento, al fine di rispondere positivamente alla prima questione.

3. La seconda questione: operatività dell'articolo 75 del regolamento UE n. 650/2012

La seconda questione oggetto di interesse è sicuramente di maggior rilievo anche dal punto di vista pratico. Il pubblico ufficiale rogante infatti si rifiuta di ricevere il testamento pubblico della signora OP

¹¹ Cfr. punto 21 della sentenza.

¹² Cfr. punti 17-19 della sentenza.

¹³ Per approfondimenti circa i regolamenti UE 1103 e 1104 del 2016: M. J. CAZORLA GONZÁLEZ, M. GIOBBI, K. J. ŠKERL, L. RUGGERI, S. WINKLER, *Regimi patrimoniali nelle coppie transnazionali nell'Unione europea*, Napoli, 2020.

¹⁴ Cfr. punto 23 della sentenza.

contenente la *professio iuris* poiché a suo dire la disposizione sarebbe stata invalida, dal momento che si sarebbe dovuto applicare *tout court* l'accordo bilaterale stipulato tra Polonia e Ucraina nel 1993, a mente del quale la legge applicabile alla successione della *de cuius* possidente beni immobili in Polonia sarebbe stata, riguardo a tali beni, proprio la legge polacca, quale *lex rei sitae*, senza (apparente) possibilità di effettuare una diversa scelta¹⁵.

Secondo il coadiutore del notaio, infatti, l'articolo 75 del regolamento, nel "non pregiudicare" l'applicazione dei trattati internazionali bilaterali conclusi con Stati terzi, determina l'impossibilità di usufruire dell'articolo 22 del regolamento nella parte in cui la sua applicazione sarebbe incompatibile con quanto statuito dal trattato bilaterale preesistente.

Ebbene, la conclusione della Corte di giustizia, come suggerita anche dall'Avvocato generale, si sviluppa proprio in tal senso, ossia nella considerazione per cui tale trattato bilaterale, non contemplando espressamente la possibilità di effettuare la *professio iuris*, non la ammette, preferendo invece ritenere che la presenza dell'articolo 75 consenta di sfuggire all'area di operatività dell'articolo 22 del regolamento in favore dell'applicazione di un trattato bilaterale concluso con uno Stato terzo.

4. *Le riflessioni dell'Avvocato generale Campos Sánchez-Bordona*

L'Avvocato generale inquadra compiutamente il nodo problematico della questione principale (ovvero la seconda questione oggetto di rinvio), consistente appunto nella corretta interpretazione dell'articolo 75 del regolamento nella parte in cui esso «non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del presente regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento».

In sintesi, come emerge chiaramente dalle parole dell'Avvocato generale, le strade percorribili sono due: o si applica l'articolo 22 del

¹⁵ Per ulteriori considerazioni sul punto si veda *infra*; tuttavia si può già anticipare in questa sede che sembra illogico ritenere che il silenzio della norma contenuta nel trattato debba essere interpretato nel senso di "diniego".

regolamento e quindi la testatrice può validamente effettuare la *professio iuris*, oppure la convenzione bilaterale preesistente tra Polonia e Ucraina prevale sul regolamento¹⁶. In tale seconda ipotesi tuttavia bisognerebbe stabilire se l'assenza nella predetta convenzione di alcuna previsione circa la *professio iuris* sia da intendersi quale mera lacuna, eventualmente integrabile e colmabile, ovvero impossibilità di compiere una scelta della legge applicabile.

Dopo aver analizzato la natura giuridica della disposizione di cui all'articolo 75, quale clausola di coordinamento tipica anche di altri regolamenti dell'Unione europea (si pensi ad esempio al regolamento n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ed in particolare agli articoli 57 e 71 del predetto regolamento), l'Avvocato generale rileva che tra il regolamento successioni e l'accordo bilaterale in questione non vi sia alcuna contraddizione o incompatibilità.

Le pagine seguenti delle conclusioni sono dedicate ad una serie di argomentazioni volte a dimostrare in buona sostanza tali assunti:

a) che la scelta della legge applicabile alla successione non rientra tra i principi informativi del regolamento n. 650/2012;

b) che il principio di unità della successione¹⁷, cui si è ispirato il regolamento al fine di semplificare la gestione delle successioni con elementi di internazionalità, è un principio non assoluto;

c) che, peraltro, l'articolo 12 del regolamento¹⁸ presuppone la derogabilità del principio di unità della successione, ragion per cui tale principio va rispettato *a fortiori* in presenza di un accordo bilaterale che

¹⁶ Non sembra esserci spazio, neppure a parere dell'Avvocato generale, per una pronuncia "aperta" e che lasci all'interprete nazionale il compito di valutare la incompatibilità o meno delle disposizioni del trattato bilaterale con il diritto dell'Unione.

¹⁷ Sul principio di unità della successione ed i diversi approcci adottabili si veda *infra*.

¹⁸ «Articolo 12 – Limitazione del procedimento. 1. Se l'eredità comprende beni situati in uno Stato terzo, l'organo giurisdizionale adito per decidere sulla successione può, su richiesta di una delle parti, astenersi dal decidere su uno o più di tali beni qualora si possa supporre che la sua decisione sui beni in questione non sarà riconosciuta né, se del caso, dichiarata esecutiva in tale Stato terzo. 2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle parti di limitare l'oggetto del procedimento ai sensi della legge dello Stato membro dell'organo giurisdizionale adito».

integri la soluzione dualista, come quello stipulato tra Polonia e Ucraina.

L'Avvocato generale sostiene quindi che non vi sarebbe contraddizione tra il regolamento e l'Accordo bilaterale; conclusione che tuttavia non è pienamente condivisibile. Basti pensare, ad esempio, all'evidente *favor* che il regolamento successioni adotta verso l'istituto della *professio iuris*: non solo il legislatore europeo ha previsto la possibilità di effettuare una scelta espressa della legge applicabile, ma ha altresì contemplato la possibilità di una scelta "implicita" desumibile dal tenore letterale delle disposizioni *mortis causa*: ciò indica sicuramente che la scelta della legge applicabile costituisce uno dei principi informativi del regolamento, principio che tuttavia non permea l'Accordo bilaterale tra Polonia e Ucraina in questione.

Ad ogni modo, l'Avvocato generale spende ancora qualche parola per rilevare che in subordine, ossia quand'anche qualcuno volesse trovare una contraddizione tra il regolamento successioni e l'accordo bilaterale, l'articolo 75 del regolamento dovrebbe essere interpretato alla luce dell'articolo 351 TFUE, norma che riguarda la risoluzione delle incompatibilità tra il diritto dell'Unione ed alcune convenzioni tra Stati membri e Stati terzi¹⁹.

Non appare inoltre essere stato oggetto di adeguata argomentazione²⁰ l'apodittico assunto di cui al punto 54 delle

¹⁹ In questo caso, la soluzione sarebbe quindi quella di evitare in primo luogo la contraddizione fornendo all'accordo bilaterale una interpretazione conforme al diritto dell'Unione, ed in secondo luogo adottare le misure necessarie per eliminare la medesima contraddizione. Tuttavia, *medio tempore*, l'Unione autorizza ad applicare l'accordo bilaterale, seppur in contraddizione, al fine di soddisfare l'obbligo internazionale assunto. Si vedano i parr. 80-86 delle conclusioni dell'Avvocato generale Campos Sánchez-Bordona, del 23 marzo 2023, C-21/22, *OP*.

²⁰ In nota, infatti, l'Avvocato generale si limita a ricordare che l'interpretazione di tale aspetto dell'accordo bilaterale spetterebbe al giudice nazionale. Ed invero è strano che poi la Corte di giustizia, nel dispositivo della sentenza, si addentri nel campo dell'interpretazione di un atto bilaterale non facente parte del diritto dell'Unione. Nel caso di specie, infatti, ci si sarebbe aspettati in prima battuta un dispositivo che consentisse l'operatività del diritto dell'Unione al fine di supplire alla lacuna creata dal diritto pattizio (si veda *infra*, par. 4), ed in seconda battuta, perlomeno, un dispositivo "aperto", che fornisse un mero criterio orientativo all'interprete nazionale della modalità di risoluzione della questione, in conformità al diritto dell'Unione, ma lasciando pur sempre a quest'ultimo il potere di decidere se, avuto riguardo alla prassi interna e alle regole di interpretazione del trattato bilaterale, il medesimo confliggesse o meno con il regolamento successioni.

conclusioni dell'Avvocato generale, secondo il quale «il silenzio dell'accordo bilaterale sulla scelta di legge in materia successoria significa che tale scelta è esclusa per una successione che rientra nell'accordo stesso».

Orbene, poiché il ragionamento dell'Avvocato generale è basato su tale presupposto, la conclusione raggiunta non tiene conto del fatto che invece il silenzio dell'accordo bilaterale avrebbe potuto essere interpretato diversamente, fornendo al diritto dell'Unione uno spazio di operatività, al fine di colmare la "lacuna" della fonte convenzionale.

Come è stato osservato, infatti, compito precipuo delle clausole di compatibilità e di coordinamento, quali quella di cui all'art 75 del regolamento, non è quello di disconoscere ogni rilevanza alla normativa dell'Unione allorquando concorra con una disciplina pattizia speciale, bensì quello di attribuire alla prima una fondamentale funzione complementare, suppletiva e sussidiaria rispetto a quest'ultima²¹.

Non risulta chiaro quindi, ed è questa la principale critica che si può muovere al ragionamento dell'Avvocato generale, perché, da un lato, non dare una accezione positiva a tale silenzio, e dall'altro, non promuovere l'applicazione del diritto dell'Unione in un'area scoperta che avrebbe potuto essere colmata, senza che si cadesse in conflitto con convenzioni bilaterali preesistenti o con il disposto dell'articolo 75 del regolamento.

In conclusione, il suggerimento dell'Avvocato generale sarebbe quello di dare maggior rilievo all'articolo 75 del regolamento e quindi alla convenzione bilaterale intercorsa tra Polonia e Ucraina, basata sul principio della scissione della successione, senza preoccuparsi del

²¹ Le parole e l'osservazione, con riferimento nello specifico alla clausola di coordinamento di cui all'articolo 71 del regolamento 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis), sono di S. M. CARBONE in S. M. CARBONE, C. E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il regolamento UE n. 1215/2012*, Torino, 2016, p. 12 ss. L'Autore osserva peraltro che anche la Corte di giustizia si è pronunciata nel senso della prevalenza applicativa della disciplina comunitaria con riferimento a fattispecie ove la normativa internazionale pattizia era non solo lacunosa o carente rispetto alla normativa comunitaria, ma anche recante una disciplina autonoma e adeguatamente complessa, ancorché non omogenea nei contenuti rispetto a quella comunitaria. Tali conclusioni possono pertanto ragionevolmente riproporsi in linea generale per qualsiasi situazione nella quale sia necessario valutare la compatibilità o il coordinamento tra la normativa europea e le fonti convenzionali *a latere*.

mancato rispetto del principio del *favor* per la scelta della legge applicabile, nonché di unità della successione, in quanto derogabile.

La Corte di giustizia, nell'accogliere il ragionamento dell'Avvocato generale, lo ha fatto proprio, considerando, in primo luogo, che la mera presenza di un accordo bilaterale tra Polonia e Ucraina sottrae ogni ambito di operatività al regolamento successioni, e che tale trattato, non contemplando espressamente la possibilità di effettuare la *professio iuris*, non possa essere neppure integrato dal diritto dell'Unione.

5. *Unità della successione: un principio soccombente*

La questione posta all'attenzione della Corte di giustizia offre la possibilità di riflettere sulla portata del principio di unità della successione, come consacrato nel regolamento delle successioni e sulla sua derogabilità, o perlomeno, "non assolutezza".

Con riferimento alla legge applicabile ad una successione internazionale si possono infatti individuare due grandi sistemi, ossia quello c.d. unitario e quello c.d. scissionista.

La teoria unitaria prevede che, in ogni caso, la legge applicabile ad una successione con elementi di internazionalità sia una ed unica, a prescindere dalla localizzazione dei beni facenti parte la massa ereditaria: in pratica, la successione si apre in un unico luogo ed una sola è la legge che ne regola tutti gli aspetti.

La teoria scissionista, invece, ammette che la *lex successionis* possa non essere unica, ma che sulla base della natura e soprattutto dell'ubicazione dei beni ereditari possano distinguersi più masse ereditarie, ciascuna sottoposta ad una propria legge applicabile, determinando un vero fenomeno di "scissione della successione".

Tendenzialmente i Paesi di *common law* seguono il modello scissionista, mentre quelli di *civil law* seguono quello unitario; entrambi i sistemi presentano vantaggi e punti di debolezza, ma quel che preme sottolineare è la difficoltà di affrontare situazioni nelle quali i due approcci non si conciliano, lasciando spazio all'incertezza della regolamentazione delle fattispecie²².

²² *Ex pluribus* E. VITTA, *Diritto internazionale privato: diritti reali, successioni e donazioni, obbligazioni, appendici*, Torino, 1975; P. PICONE, *La legge applicabile*

Tale incertezza è concausa diretta del proliferare del contenzioso, ove peraltro le soluzioni adottate non sempre sono “scontate”, anche sul piano dell’ordinamento interno: a tal fine, si può ricordare una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la n. 2867/2021, con la quale la Suprema Corte ha affermato che il verificarsi di una scissione tra beni mobili e immobili del defunto, e quindi l’apertura di due successioni e la formazione di due distinte masse ereditarie, nonché l’applicazione di due diverse leggi, non determina alcun contrasto con l’ordine pubblico di cui all’articolo 16 della legge n. 218/1995²³.

L’esito di tale pronuncia lascia perplesso lo studioso e l’operatore del diritto del nostro ordinamento interno, nel quale uno dei principi cardine della materia successoria è costituito proprio dal principio di

alle successioni, in *La riforma del diritto internazionale privato e i suoi riflessi sull’attività notarile* (atti del Convegno di Studi in onore di M. Marano, Napoli, 1990), Milano, 1991; A. DAVÌ, *Riflessioni sul futuro diritto internazionale privato europeo delle successioni*, in *RDI*, 2005; A. ZOPPINI, *Le successioni nel diritto comparato (note introduttive)*, in G. ALPA, M. J. BONELL, D. CORAPI, L. MOCCIA, V. ZENOVICH, A. ZOPPINI (a cura di), *Diritto privato comparato. Istituti e problemi*, Roma, 2008; F. TROMBETTA-PANIGADI, *Le successioni mortis causa nel diritto internazionale privato*, in G. BONILINI (a cura di), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, Milano, 2009; J. RE, *op. cit.*, p. 30 ss.

²³ Nel caso di specie, una vedova reclamava l’applicazione della norma di diritto inglese per effetto della quale la celebrazione di un matrimonio dopo la confezione di un testamento importa la revoca del testamento stesso. La Cassazione, ammettendo la possibilità di regolare la fattispecie con due leggi differenti, ha affermato che, scindendosi la massa ereditaria in massa mobiliare (regolata dalla legge inglese) e massa immobiliare (regolata dalla legge italiana), ognuna di dette leggi deve essere osservata con riguardo alla devoluzione della rispettiva massa. Quindi, il testamento è considerato revocato ai sensi del diritto inglese, ma non ai sensi del diritto italiano. La sentenza è rilevante nonostante sia dettata con riferimento alla normativa precedente il regolamento perché legittima la scissione della successione e la formazione di due masse ereditarie, ognuna soggetta alla propria legge, da cui consegue che la legge applicabile a ogni massa individua gli eredi, determina l’entità delle quote di eredità, regola le modalità di accettazione dell’eredità, appresta l’eventuale tutela dei legittimari, disciplina validità ed efficacia del titolo successorio, compresa la revoca del testamento. Fonte: A. BUSANI, *La successione transfrontaliera sdoppia la «massa»*, in *IlSole24Ore*, 17 febbraio 2021, reperibile anche al link: www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx. Sulla questione si vedano anche: M. CASTELLANETA, *La Corte di Cassazione interviene su qualificazioni e rinvio in materia di successioni internazionali*, reperibile al link: www.marinacastellaneta.it/blog/, del 17 febbraio 2021; D. MURITANO, *Le Sezioni unite si pronunciano su qualificazione e rinvio nel diritto internazionale privato in materia successioni*, in *Portale Aldricus*, 28 maggio 2021.

unitarietà ed inscindibilità del fenomeno successorio. Il legislatore italiano, infatti, ha abbracciato l'approccio unitario, e pertanto ha fortemente rifiutato qualsivoglia fenomeno di scissione della successione (così già nell'articolo 46 comma 1 della legge n. 218/1995). Peraltro, ai sensi dell'articolo 456 c.c. la successione si apre nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto al momento della morte, a prescindere dall'ubicazione dei beni o dalla loro natura; parimenti la massa ereditaria è sempre una sola e non è contemplata una duplicità di masse²⁴.

Con riferimento poi ai criteri di collegamento maggiormente utilizzati, i sistemi unitari adottano tendenzialmente il criterio della cittadinanza del *de cuius* o del domicilio o della residenza abituale all'apertura della successione, mentre i sistemi scissionisti utilizzano tali criteri solo per i beni mobili, assumendo quale disciplina applicabile per gli immobili la *lex rei sitae*.

Ognuno dei criteri infatti è portatore di valori propri ed è indicatore degli obiettivi di politica del diritto perseguiti, così come la scelta a favore dell'approccio unitario o di quello scissionista. La varietà di possibilità offerte rende decisamente improbabile una regolamentazione uniforme della medesima fattispecie successoria da parte dei differenti ordinamenti nazionali, determinando non irrilevanti complicazioni in fase di programmazione successoria²⁵.

Per far fronte a tali difficoltà, la comunità internazionale ha cercato di fornire degli antidoti alla complessità del sistema²⁶; a tal fine anche l'Unione europea si è fatta portatrice attiva delle problematiche sopra evidenziate e, nell'ambito delle competenze ad essa devolute, ha emanato il regolamento UE n. 650/2012.

²⁴ Per approfondimenti si veda G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2023.

²⁵ Per un migliore inquadramento della tematica della pianificazione successoria si veda C. GRIECO, *Il ruolo dell'autonomia della volontà nel diritto internazionale privato delle successioni transfrontaliere*, Macerata, 2019; J. RE, *op. cit.*, p. 30 ss.

²⁶ Primo tra tutti la Convenzione dell'Aja del 1961 sui conflitti di legge in materia di forma delle disposizioni testamentarie, che disciplina la forma dei testamenti internazionali. Solo nel 1973 si è dato vita ad una Convenzione sul testamento internazionale, la Convenzione di Washington, in vigore per l'Italia dal 16 novembre 1991, che pone in essere una nuova forma testamentaria che si affianca a quelle tradizionali regolate dal diritto interno.

In particolare, nel regolamento successioni il legislatore europeo ha abbracciato il principio di unità della successione, dal momento che una volta individuata la legge applicabile alla successione, mediante l'utilizzo dei criteri di collegamento indicati dal regolamento o grazie alla scelta della legge applicabile, essa regola l'intera successione in ogni suo aspetto: tale è il risultato del principio di universalità cui è improntato il regolamento all'articolo 23.

Si evidenzia quindi come anche l'approccio scelto dal regolamento sia sicuramente unitario, volto ad eliminare ogni possibile margine di incertezza nelle questioni successorie che presentano elementi di internazionalità, al fine di dotare gli Stati membri di una disciplina di diritto internazionale privato il più possibile completa ed esaustiva nella definizione di fattispecie successorie internazionali.

Eppure, nel caso di specie, la Corte rileva che tale principio, seppure accolto dal regolamento, non sia assoluto. Secondo la Corte di giustizia il principio unitario è derogabile, o comunque non esclude l'applicazione in determinate condizioni, dell'opposto principio della scissione²⁷.

6. Considerazioni conclusive

La crescente internazionalizzazione del fenomeno successorio, dovuta in primo luogo alla maggiore facilità di circolazione delle persone, in particolare all'interno dell'Unione europea, ed in secondo luogo la localizzazione dei beni patrimoniali in differenti Stati, determina l'esigenza di predisporre una regolamentazione chiara e precisa delle successioni internazionali²⁸.

²⁷ Testualmente, si riporta qui il punto 34 della sentenza: «Vero è che la Corte ha dichiarato che l'obiettivo generale di tale regolamento, consistente nel riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di successioni, si ricollega al principio dell'unità della successione (v., in tal senso, Corte giust. 21 giugno 2018, C-20/17, *Oberle*, punti 53 e 54). Tuttavia, non si tratta di un principio assoluto [v., in tal senso, Corte giust. 16 luglio 2020, C-80/19, *E.E.* (Competenza giurisdizionale e legge applicabile alle successioni), punto 69].».

²⁸ Per qualche dato statistico aggiornato, si rinvia a: EUROSTAT, *Migration and migrant population statistics*, reperibili all'indirizzo: www.ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title.

La presenza e l'incremento di tali fenomeni successori connotati da transnazionalità ha determinato l'esigenza per gli Stati membri dell'Unione di regolamentare e prevenire la formazione di potenziali conflitti circa la disciplina applicabile alla successione, dando quindi impulso all'adozione di un impianto normativo unitario (il regolamento n. 650/2012) tenendo sempre presente però che l'ambito successorio, rispetto ad altre branche del diritto, si presta poco a contaminazioni, in quanto storicamente si tratta di uno dei rami del diritto maggiormente ancorati allo Stato nazionale ed ai suoi principi e valori interni.

Una fattispecie successoria internazionale presenta molteplici complessità e conseguentemente un basso grado di prevedibilità; ciò conduce ad un alto livello di incertezza ed alle relative conseguenze in termini di contenzioso. La ragione di ciò si rinviene nella maggiore presenza all'interno del diritto successorio di fattori sociali, economici e culturali, nonché ai diversi metodi attraverso i quali ciascun ordinamento risolve i problemi tipici del diritto internazionale privato²⁹.

In questo quadro, non solo l'impianto normativo predisposto dal legislatore dell'Unione, ma anche gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia giocano un importante ruolo orientativo, sia per il giudice nazionale chiamato a decidere controversie in tema di successioni internazionali, sia per il singolo cittadino che volesse predisporre le sue ultime volontà. La tematica della conoscibilità e prevedibilità della legge applicabile alla successione è di grande rilievo in questo campo, ove il testatore è chiamato ad una valutazione ponderata delle conseguenze derivanti dalla scelta di una legge piuttosto che di un'altra, o dalla mancata scelta della legge, ragion per cui si avvale spesso del consulto di un professionista del settore.

A riprova di ciò, si ricorda come anche i *considerando* del regolamento successioni abbiano dedicato ampio spazio ai principi di autonomia e libertà testamentaria nonché al principio di prevedibilità della legge applicabile alla successione, al fine di scongiurare l'incertezza foriera di un fastidioso contenzioso.

Ciononostante, dall'analisi della sentenza in commento, sembra che anche tali principi possano rimanere in secondo piano, davanti a situazioni ove si adotta un atteggiamento di (forse troppa) prudenza,

²⁹ J. RE, *op. cit.*, p. 18 ss.

dovuto al timore di incorrere in un atteggiamento di eccessiva ingerenza dell'Unione nei rapporti e negli impegni internazionalmente assunti tra Stati membri e Stati terzi.

L'atteggiamento della Corte di giustizia nel caso di specie sembra essere stato influenzato oltremisura dalla (mera) presenza di un trattato concluso tra uno Stato membro ed uno Stato terzo. La sentenza emessa, per questo aspetto, può essere criticabile, dal momento che la Corte in buona sostanza non ha inteso conferire alla ricorrente la facoltà di operare la scelta della legge applicabile sulla base del regolamento successioni, seppure in una fattispecie ove, a ben vedere, anche applicando il trattato bilaterale concluso tra Polonia e Ucraina, vi sarebbe stato dello spazio di manovra in tal senso³⁰.

Sembrerebbe una decisione che quindi fa fare “un passo indietro” al diritto dell'Unione, ossia al regolamento n. 650/2012, stravolgendo l'esito della fattispecie concreta portata all'attenzione della Corte.

La “prudenza” del giudice europeo nel valutare la questione, senza dubbio delicata, traspare tra le righe della sentenza, e precisamente al punto 27 della medesima ove si statuisce che «qualora uno Stato membro sia parte di un accordo bilaterale concluso con uno Stato terzo prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 650/2012 e tale accordo bilaterale contenga disposizioni che prevedono norme applicabili in materia di successioni, sono queste ultime che, in linea di principio, vanno applicate e non quelle previste dal regolamento n. 650/2012 in materia». Ebbene, come anche i primi commenti alla pronuncia hanno evidenziato³¹, il giudice inserisce l'inciso “in linea di principio”, quasi a giustificare che la decisione avrebbe potuto anche prendere una diversa strada nel caso di specie.

³⁰ Si ricorda infatti che il trattato bilaterale è silente in punto di *professio iuris*; sembra quindi applicarsi esclusivamente ai casi di successione che presenti elementi di internazionalità coinvolgenti i due Stati contraenti, senza che sia stata posta in essere la scelta della legge applicabile alla successione. Di conseguenza, si potrebbe agevolmente desumere la piena libertà della testatrice di effettuare la *professio iuris* in vista della propria successione internazionale. Ma anche a voler adottare un atteggiamento rigido, il trattato bilaterale in questione avrebbe potuto essere colmato dal diritto dell'Unione, come meglio illustrato *supra*, par. 4.

³¹ Il riferimento è all'acuta osservazione di A. WYSOCKA, *The Court of Justice on Succession Regulation and Third State Nationals*, in *EAPIL*, 26 October 2023.

Resta ancora da sottolineare che una siffatta pronuncia nel caso concreto ha comportato un grave danno alla testatrice, dal momento che non ha potuto effettuare la *professio iuris* desiderata, aprendo la strada alla scissione della propria successione, con i conseguenti disagi pratici del caso³². Sembra che tale aspetto, forse di rilievo troppo pratico, non sia stato preso in considerazione dalla Corte né tantomeno dall'Avvocato generale.

In conclusione, la Corte di giustizia con la sentenza in oggetto, da un lato, ha riaperto la strada della scissione della successione e della derogabilità del principio di unità della successione, e dall'altro, forse per la preoccupazione di assumere un atteggiamento eccessivamente invasivo con riguardo alle relazioni tra Stati membri e Stati terzi, ha perso l'occasione per dare vigore, davanti ad un possibile vuoto di disciplina, ad una previsione anti processualistica ed estremamente tutelante quale la *professio iuris* di cui all'articolo 22 del regolamento successioni.

³² La diretta conseguenza è che alla fattispecie successoria in esame si applicherà il sistema della scissione della successione; per cui sui beni siti in Ucraina la legge applicabile alla successione sarà quella della nazionalità della *de cuius*, mentre per i beni immobili siti in Polonia si applicherà la *lex rei sitae*, ossia la legge polacca.

ABSTRACT (ITA)

Il contributo intende analizzare le ragioni che hanno portato alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine alla disapplicazione dell'articolo 22 del regolamento UE n. 650/2012, negando ad una cittadina di uno Stato terzo (Ucraina) residente in uno Stato membro (Polonia), la possibilità di effettuare la *professio iuris* testamentaria, a causa dell'esistenza di un accordo internazionale bilaterale fra i predetti Stati, la cui rilevanza è tutelata dall'articolo 75 del medesimo regolamento.

ABSTRACT (ENG)

The aim of this contribution is to analyze the reasons that led to the ECJ judgment regarding the disapplication of Article 22 of EU Regulation No. 650/2012, denying to a citizen of a third Country (Ukraine) resident in a Member State (Poland), the possibility of carrying out the *professio iuris* in its testament, due to the existence of a bilateral international agreement between the aforementioned States, which relevance is protected by Article 75 of the Regulation.